

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1) E' costituita un'Associazione denominata:

"Associazione A Força da Partilha

(La forza della condivisione) O.N.L.U.S."

ART. 2) L'Associazione ha sede in Cernusco Lombardone

(LC), via Monza n. 25/27 e potrà istituire sedi secondarie e recapiti in Italia.

ART. 3) L'Associazione, di ispirazione cristiana, apolitica, ha lo scopo esclusivo di perseguire finalità di


solidarietà sociale: per il perseguimento di detto scopo svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza e pertanto potrà:

- promuovere e diffondere la cultura della condivisione, della solidarietà, della pace, della giustizia sociale e del volontariato;

- sostenere alcune realtà nel nord-est del Brasile e in

altri paesi del sud del mondo che si occupano dell'accoglienza e del recupero dei "meninos de rua" (i bambini e i ragazzi di strada abbandonati) e della promozione educativa, sociale e lavorativa di persone povere ed emarginate;

- promuovere iniziative per la realizzazione di progetti di solidarietà sia in Italia che all'estero, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio e



di disagio delle popolazioni giovanili dei paesi del sud del mondo;

- sollecitare e promuovere la collaborazione con enti ed istituzioni che si occupano dell'accoglienza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza in situazioni di disagio;

- sensibilizzare la popolazione locale sui problemi della povertà, dell'esclusione sociale, della disuguaglianza e dell'emarginazione in Brasile e nei paesi del sud del mondo.

L'Associazione persegue i suoi scopi mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione di manifestazioni culturali, musicali, sportive o di altro genere, finalizzate al sostegno dei progetti seguiti;

- sostegno finanziario e materiale a religiosi, laici, gruppi, associazioni, istituzioni ed enti già operanti nelle situazioni di intervento;

- promozione e organizzazione di campi di lavoro volontario nei centri di solidarietà sostenuti in Brasile o in situazioni di bisogno di altri paesi;

- proposta di sottoscrizione di adozioni a distanza di bambini bisognosi;

- promozione di banchetti informativi, di sensibilizza-

zione e di vendita di prodotti artigianali realizzati

nei centri brasiliani;

- raccolta e invio di fondi, materiale didattico, vestiario e di altri generi di prima necessità per un intervento diretto nelle situazioni di bisogno.

L'associazione è apolitica, ha durata illimitata e non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e non intende, altresì, svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ASSOCIATI

ART. 4) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.



L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5) Gli associati si distinguono in:

- Soci Ordinari: le persone od enti che vengono ammesse a seguito di presentazione di apposita domanda di ammissione, come sopra specificato nell'articolo 4;

- Soci Fondatori: coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'Associazione o che aderiscono all'Associazione entro tre giorni dalla data di costituzione; i soci Fondatori possiedono gli stessi requisiti dei Soci Ordinari. I soci hanno tutti uguali diritti.

La previsione di diverse categorie di soci è irrilevante ai fini degli obblighi e dei diritti che ad essi incombono e competono e non influirà in alcun modo sulla disciplina del rapporto associativo che sarà uniforme per tutti i soci, in particolare per quanto attiene agli obblighi di contribuzione, al diritto di voto ed all'eleggibilità delle cariche sociali.

Tutti gli associati non dimissionari hanno l'obbligo di pagare la quota annuale.

Ai soci possano essere rimborsate, ove richieste, le spese vive sostenute nello svolgimento delle attività prestate a favore dell'associazione, debitamente provate tramite idonea documentazione.

ART. 6) La domanda di ammissione deve essere presentata, al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la relativa accettazione e farà stato la data di deposito della domanda.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel versamento di contributi associativi, e verrà dichiarata dal Consiglio;
- per indegnità che verrà sancita dalla assemblea dei soci;
- per recesso volontario da comunicarsi per iscritto.

Il recesso diventerà efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte dell'Associazione. Il socio è obbligato a versare interamente la quota associativa relativa all'anno solare in corso alla data in cui il recesso diventa efficace.

ART. 7) Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono del medesimo importo per tutti i soci.

ORGANI SOCIALI

ART. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;



e) i Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e decadono dopo tre anni dall'elezione o dalla designazione.

ASSEMBLEE

ART. 9) I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno due volte all'anno entro il 30 aprile e il 31 ottobre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci (in regola con i contributi sociali) a norma dell'art. 20 Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

ART. 10) L'assemblea delibera sui seguenti argomenti e materie:

- bilancio annuale;

- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

- nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sul suo Presidente e Vice Presidente;

- nomina del Collegio dei Probiviri e dei Revisori;

- modifiche dello statuto;

- scioglimento dell'Associazione e nomina dei Liquidatori;

- tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto ed attinente all'Associazione.

ART. 11) Hanno diritto di intervenire all'assemblea e hanno il diritto di voto tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. 12) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.



ART. 13) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto, ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 15) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia

provveduto l'Assemblea dei soci.

ART. 16) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque per deliberare in ordine al bilancio annuale ed all'ammon-tare della quota associativa.


Il Consiglio è convocato con un preavviso di almeno 24 ore a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente.

In modo particolare esso procede alla redazione annuale del bilancio ed alla presentazione all'Assemblea, alla



nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, provvede alla determinazione dell'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dai soci.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

ART. 18) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente inoltre esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori. In caso di assenza od impedimento, le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno proce-

dere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 20) Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 21) Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;


c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare



l'attivo sociale.

ART. 22) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio: per la redazione della situazione patrimoniale di fine esercizio e la tenuta di scritture contabili si osservano le norme di legge.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ART. 23) La durata dell'Associazione è illimitata.


L'associazione si scioglie per delibera assembleare o per inattività protratta per oltre due anni.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze sopra stabilite la quale nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo

dell'Associazione deve essere devoluto, su indicazione
dell'assemblea, a favore di altra O.N.L.U.S. o per fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 co. 190 della legge 662 del 23 - 12 -
1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Marco Giovanni Tenderini


Marco Ravasi notaio



La presente copia è conforme all'originale munito
delle firme prescritte dalla Legge e si compone di
numero 4 fogli, (+ allegato) -

Si rilascia per uso PARTE

Dal mio studio in Arcore, 12 APRILE 2005



Marco Ravasi, notaio